

## Verbale di Assemblea Un'altra Storia

Il giorno 12 del mese di Marzo dell'anno 2021 alle ore 16.00 da remoto, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Un'altra Storia convocata dal Segretario per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Delibera su atto ricognitorio
- 2) Approvazione Nuovo Statuto ai sensi del codice del terzo settore
- 3) Adempimenti Statutari - Elezione Organismi


Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, il socio Alfio Foti il quale chiama alla funzione di Segretario il socio Salvatore Restivo.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto.

Sono Presenti i soci:

Giuseppina Ancona  
Antonella Giubilato  
Salvatore Restivo  
Alfio Foti  
Giovanni Calleri  
Marcella Gianfranceschi  
Ottaviano Molteni  
Emanuela Villa  
Carmelo Corso  
Zinà Bianca  
Maria Calderaro  
Santina Caia  
Francesca Grasta  
Renzo Chiofalo  
Manuela Macaluso  
Gianfranco Casale  
Filippo Cozzo  
Isidoro Vasta  
Enza Rosano  
Giovanni Giarratana  
Giuliana Magrini  
Concetta Speranza  
Giovanni Alessi  
Pasquale Perez  
Claudio Materia  
Giacomina Puccio  
Giuseppe Giusto  
Raffaella Campo  
Angela Martorana  
Emanuele Fatale  
Vincenzo Guarneri  
Vincenzo Ligato

Ag. Entrate - Direzione Provinciale di Palermo  
Ufficio Territoriale di Palermo I  
Data 29/03/2021 ai 1302 serie 3A  
Firma *Salvatore Restivo*  
Cognome *Restivo*



Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea informa i soci che in considerazione della discontinuità nelle attività e conseguente frammentarietà di contatto tra i soci e della sopravvenuta Pandemia, ragioni che non hanno consentito la formalizzazione degli adeguamenti statutari richiesti dal nuovo Codice del terzo Settore, è possibile recuperare e ufficializzare la storia dell'Associazione, dal passato

*Restivo*

ai presente, con c.d. **Atto Ricognitorio**, che consiste nel Verbale di una **Assemblea dei soci** appositamente convocata in cui la relazione del Presidente e gli interventi dei vari soci, compiono la ricognizione storica e ricostruiscono la realtà dell'Associazione.

I soci che fanno parte dell'Associazione da più lunga data rammentano che la stessa si è costituita nel 2008 con la denominazione UN'ALTRA STORIA come da Statuto regolarmente registrato con atto notarile n. 7677/15, numero repertorio 35790 del notaio Cottone Vincenzo fu Francesco, conservato agli atti della associazione.

- preso atto che rimangono immutate le ragioni fondamentali d'essere dell'Associazione, della continuità storica della sua esistenza, della persistenza del tessuto sociale del sodalizio, della vita interna ed esterna della stesso dal momento della sua fondazione ad oggi;
- riconfermando detti principi rimasti sostanzialmente immutati attraverso gli anni e che hanno contraddistinto l'operare e la vita stessa dell'Associazione, tutt'oggi presenti e fondamentali per l'esistenza e la ragione d'essere della stessa, decidono di votare sul punto primo dell'O.d.G, approvando l'atto ricognitorio.

Passando al secondo punto dell'ordine del Giorno Il Presidente espone quindi all'Assemblea le modifiche statutarie che ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa, allo scopo di uniformare lo Statuto alle attuali norme legislative nazionali e regionali in materia di associazionismo.

In particolare evidenzia che il nuovo statuto, con le modifiche proposte, prevede più compiutamente: la democraticità della struttura, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il perseguimento di finalità non lucrative e il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere rendiconto annuale; la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti.

E' garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie ed approva, sempre con voto unanime, dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo Statuto aggiornato, il quale, allegato al presente atto ricognitorio, ne forma parte integrante.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea propone che a ricoprire la carica di Presidente dell'Assemblea sia il socio Emanuelle Villa che dichiara la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.

L'Assemblea con voto unanime dichiara il socio Emanuelle Villa Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione prende la parola e propone che a ricoprire la carica di Vicepresidenti siano Concetta Speranza e Giuseppina Ancona, del Coordinatore sia Alfio Foti, del tesoriere sia Giovanni



Giarratana, del collegio dei garanti siano Giuseppe Notarstefano, Vincenzo Santilippo, Enza Rosano e del collegio sindacale siano Pasquale Perez, Francesca Grasta, Salvatore Restivo.

propone altresì di fissare il numero del consiglio direttivo a 18 e propone che a ricoprire la carica dei consiglieri siano Emanuele Villa, Concetta Speranza, Giuseppina Ancona, Alfio Foti, Giovanni Giarratana, Claudio Materia, Isidoro Vasta, Zina Bianca, Giuseppe Giusto, Carmelo Corso, Gianfranco Casale, Piera Donato, Filippo Cozzo, Marcella Gianfranceschi, Vincenzo Ligato, Maria Luisa Leotta, Santina Caia, Marianna Garofalo.

Assolti gli adempimenti statutari concernente l'elezione degli organismi, il presidente della associazione propone di assegnare al direttivo il compito di dotarsi di un regolamento e di individuare alla prima occasione utile gli strumenti necessari ad un più efficace funzionamento associativo e al raggiungimento dei suoi obiettivi.

In ossequio alla volontà dei presenti, il presente atto e l'allegato Statuto vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.


Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 17.40.

Fatto, letto ed approvato.

12 Marzo 2021

IL SEGRETARIO  
Salvatore Restivo

IL PRESIDENTE  
Alfio Foti



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UN'ALTRA STORIA" APS



## Premessa

L'Associazione UN'ALTRA STORIA APS è una Associazione di Promozione Sociale finalizzata a promuovere lo sviluppo delle comunità locali e a diffondere la cultura della partecipazione per sostanziare e rendere effettive le prassi di democrazia e di cittadinanza attiva. Si ispira ai valori che discendono dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti, e dalla Costituzione Repubblicana

Fa riferimento alle società di coscienza civile di tutti i Paesi anche quelle in cui l'esercizio delle libertà è più difficile perché ostacolate da violenza e da persecuzione. Con queste realtà tende alla costruzione di società più giuste.

Considera la pace, la non violenza, la solidarietà principi fondamentali nei rapporti tra le persone, le comunità e i popoli. Ritiene che in quanto esseri viventi (specie umana, microbica, vegetale animale) siano tutti abitanti della Terra, nostra casa comune.

Fonda la sua esistenza sul confronto relazionale fra le/gli aderenti, sui rapporti di reciprocità, sulla gratuità dell'impegno individuale e collettivo, sulla valorizzazione delle diverse soggettività, sul protagonismo diffuso e responsabile assunto come riferimento di modelli organizzativi ispirati al rispetto della pluralità e della molteplicità.

## Titolo I Denominazione, Scopi e Attività

### Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Un'altra Storia" APS, di seguito indicata anche come "Associazione"

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo in via Giovan Battista Vaccarini n. 20 - 90143 Palermo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio Nazionale ed intende operare anche a livello internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

*Handwritten signature*  
*Handwritten initials*

## **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Un'altra Storia APS" oppure "Un'altra Storia associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.


## **Art.3 - Scopi Finalità e Attività**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione si propone come soggetto plurale impegnata a favorire processi di movimentazione sociale e di autorganizzazione, valorizzando istanze e fermenti che percorrono la società reale, attraverso strumenti e pratiche partecipative. Crede nella legalità democratica come bene relazionale fondante il patto di convivenza civile atto a tutelare le fasce più deboli della popolazione e garantire i valori di libertà e giustizia. Intende essere movimento di diritti e solidarietà, promuovendo politiche di sicurezza, di accoglienza, d'inclusione in alternativa a quelle autoritarie e sovraniste.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori e attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 successive modificazioni, nonché tutte le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; quali: corsi di formazione, di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, professionisti, studenti, amministratori locali, dipendenti pubblici e di società del settore culturale, artistico e sociale; corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, formazione politica e associativa, attività seminari, convegnistiche, di sensibilizzazione relativamente agli scopi e alle attività associative che le sono proprie, nonché per gli associati in funzione della propria crescita associativa e gestionale.
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; Educazione ambientale e promozione del consumo eco-sostenibile, turismo ambientale

A circular stamp is partially visible at the bottom of the page, with some illegible text inside. To its right, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. V.' or similar, followed by a checkmark.

- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- k) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; Attività di tutela e valorizzazione delle differenze.;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- s) promozione della cultura della legalità democratica e di attività di antimafia sociale, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; Gestione di strutture e beni confiscati alla mafia;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del



*Handwritten signatures and initials.*

tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

u) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo



#### Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Il collegio dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

### **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.



*Handwritten signature and initials.*

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Garanti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il collegio dei garanti dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del collegio dei Garanti ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso:
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### Titolo III Norme sul volontariato

#### Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

## Titolo IV Organi sociali



### Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il/i Vicepresidente/i
- e) il Coordinatore
- f) il Tesoriere
- g) il Presidente Onorario ove nominato
- h) Collegio dei Garanti
- i) Collegio Sindacale
- j) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- k) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

### Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.  
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email purché identificati, almeno 7 giorni(sette)prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



#### **Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i Vicepresidenti
- g) eleggere e revocare il Coordinatore, il Tesoriere ed il Presidente Onorario ove nominato
- h) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti
- i) eleggere e revocare il/i componente/i del collegio sindacale
- j) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 e all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- k) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, i vicepresidenti, il tesoriere, il coordinatore che può variare da 3 (tre) ad un numero fissato dall'Assemblea, secondo quanto stabilito da essa all'atto della nomina e dei successivi rinnovi

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal vicepresidente più anziano ogni qualvolta si riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche per email, purché ne sia garantita l'identità, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.



*Handwritten signatures*

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano; in assenza di questi ultimi da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il segretario che si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

### Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 19. Below the stamp, there are two handwritten signatures in black ink. The first signature is more stylized and appears to be 'M.M.', while the second is a simpler signature, possibly 'C.V.'.

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, potranno essere sostituiti dall'Assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il vicepresidente più anziano e in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di amministrazione.

#### Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimi, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art 17, c.2, del presente Statuto;



*Handwritten signatures and initials.*

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente più anziano o, in subordine, uno degli altri vicepresidenti ove nominati o in mancanza il **Consigliere più anziano** di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

**Art. 23** **Il/i vicepresidente/i**, Svolge/svolgono le funzioni vicarie del presidente, sono eletto/eletti dalla Assemblea, scelto/scelti tra i membri del consiglio direttivo e dura/durano in carica tre anni. Collabora/collaborano con il Presidente nel raggiungimento degli obiettivi e nella conduzione della Associazione.

**Art.24** **Il coordinatore** assume la responsabilità di coordinamento politico-organizzativo della associazione. Svolge una funzione di raccordo all'interno del Consiglio Direttivo, con i responsabili dei vari settori operativi e con le diverse realtà territoriali. Dura in carica tre anni

**Art.25** **Il tesoriere** è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Gestisce il Patrimonio e le attività economiche dell'Associazione, redige il rapporto previsionale di spesa ed il rendiconto economico da presentare annualmente alla Assemblea.

**Art.26** **Il Presidente onorario**, ove nominato, iveste la carica a titolo puramente onorifico e pertanto non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale. Egli è nominato dall'Assemblea e può essere scelto tra soci e non. Il presidente onorario se scelto tra i soci, è invitato alle adunanze dell'Assemblea con diritto di voto. Se non è socio può partecipare alla Assemblea e al consiglio direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può affidargli particolari compiti legati al suo ruolo.

Agente della

## Titolo V

### Organi di garanzia e controllo

**Art 27**

Sono organismi di garanzia e controllo:

- 1) il Collegio dei Garanti;
- 2) il collegio sindacale.

**Art.28 - Collegio dei garanti**

1. Il collegio dei garanti è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Rimane in carica 3 (Tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni il collegio dei garanti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.



Handwritten signatures and initials.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Collegio dei Garanti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri del collegio dei garanti, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art.29 - Competenze del Collegio dei Garanti**

1. È compito del collegio dei garanti:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento;
- c) emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- d) dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti.

I membri del collegio dei garanti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e, se non soci, all'assemblea senza diritto di voto.

### **Art.30 – Collegio Sindacale**

Il Sindaco monocratico o i Sindaci Revisori sino ad un massimo di tre è/sono organo di verifica e controllo amministrativo è eletto dall'Assemblea. Il sindaco o i sindaci è/sono invitato/i a partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto; dura in carica tre anni. Nel caso di organo collegiale nomina all'interno un presidente.

Ha il compito di:

- 1) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- 2) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- 3) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- 4) L'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea
- 6) Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art.31 Organo di controllo e Revisione legale dei conti.**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato soltanto nei casi di nomina obbligatoria. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,

art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## Titolo VI I libri sociali

### Art.32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei garanti e dei sindaci revisori

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione ai Soci, anche attraverso la pubblicazione presso i siti telematici istituzionali di atti e provvedimenti concernenti procedure di interesse pubblico, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative; devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

5. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## Titolo VII

### Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

#### Art.33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



*[Handwritten signatures]*

### Art.34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.



### Art.35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## Titolo VIII

### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

AGENZIA del  
TERZO SETTORE

#### Art.36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## Titolo IX

### Disposizioni finali

#### Art.37 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



*[Handwritten signatures]*